



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AGLI AFFARI ISTITUZIONALI ED ENTI LOCALI

- VISTO il D.P.R. 15.1.1972, n. 11, relativo al trasferimento alla Regione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne;
- VISTO il D.P.R. 24.7.1977, n. 616;
- VISTA la legge 16 giugno 1927 n. 1766;
- VISTO il R.D. 26. 2. 1928, n. 332 ed in particolare l'art. 59, il quale prevede il coordinamento degli Statuti delle Associazioni Agrarie alle disposizioni della legge degli usi civici e della legge sull'ordinamento degli Enti Locali;
- VISTO lo Statuto della Comunanza Agraria di Trimezzo (RI);
- VISTO il D.lgs.vo 267/2000 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- VISTO la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- VISTO che il Consiglio della Comunanza Agraria di Trimezzo, rinnovato nelle consultazioni elettorali del 10 giugno 2001, è composto dal Presidente e tre membri;
- CONSIDERATO che nella citata Comunanza Agraria, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da due Consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;
- RITENUTO pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;
- VISTO l'art. 22 comma 5 dello Statuto della Comunanza Agraria di Trimezzo e l'art. 141 del D.lgs.vo 267/2000;
- CONSIDERATO che il presente provvedimento non è sottoposto alla concertazione ai sensi della Direttiva n. 3 dell'1 dicembre 2003;
- All'unanimità:

DELIBERA

- le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- il Consiglio di Amministrazione della Comunanza Agraria di Trimezzo (RI) è sciolto;



- Con successivo decreto del Presidente della Regione Lazio sarà nominato il Commissario Straordinario Regionale per la provvisoria gestione dell'Università Agraria fino all'insediamento dell'organo ordinario di amministrazione;
- Al predetto Commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Associazione Agraria;
- L'indennità del Commissario regionale, prevista dall'articolo 388 del Regolamento regionale n.1 del 6 settembre 2002, graverà sul bilancio della Comunità Agraria di Trimezzo (RI);
- di disporre la pubblicazione del presente atto formale nel BUR del Lazio;

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE  
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



12 GEN. 2004

A carico degli inadempienti decorrerà l'interesse moratorio di legge e l'Amministrazione potrà sospendere il moroso dall'utenza degli usi civici per un periodo di tempo non superiore ad anni cinque.

#### Articolo 6°

L'eventuale vendita o godimento delle erbe estive sarà effettuata a mezzo di pubblici incanti e secondo le norme della contabilità generale dello Stato e sarà subordinata all'osservanza di quelle particolari norme emanate dall'Autorità Preposte.

Dette norme sono attualmente quelle contenute nello "Schema di Capitolato d'onori per l'affitto dei pascoli di proprietà dei Comuni e degli altri Enti", è compito dell'Ente tenere aggiornati i canoni di affitto.

L'eventuale vendita di materiale legnoso sarà effettuata a mezzo di pubblici incanti e secondo le norme della contabilità generale dello Stato previo incarico di stima affidato ad un tecnico di fiducia e dalla autorizzazione da parte dell'Autorità Forestale.

Se circostanze speciali ne consigliassero la convenienza possono essere sperimentate licitazioni e trattative private.

#### Articolo 7°

L'Amministrazione provvederà a creare un proprio catasto dei beni di sua proprietà e questi, comunque assegnati, non possono essere, oggetto di commercio da parte dei detentori, pena la decadenza del diritto di assegnazione o godimento.

#### Articolo 8°

Il diritto di uso civico di legnatico e di pascolo spetta a tutti i cittadini, residenti nella frazione di Cittareale, ai quali è riconosciuta la qualifica di residente mediante l'iscrizione all'Anagrafe del Comune di Cittareale Provincia di Rieti.

### **CAPO II**

#### *ORGANI DELLA COMUNANZA AGRARIA*

#### Articolo 9°

##### **Organi**

Gli organi della Comunanza Agraria di Trimezzo sono:

- il Consiglio
- il Presidente.

#### Articolo 10°

##### **Durata del Mandato**

Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili, come previsto dall'art. 2, 2° comma della Legge n. 81/1993.

#### Articolo 11°

##### **Composizione del Consiglio di Amministrazione.**

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto di tre consiglieri.
2. Al Consiglio di Amministrazione possono essere eletti tutti gli iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cittareale (RI) residenti nella Frazione di Trimezzo da almeno tre anni.
3. Il Consiglio di Amministrazione dura comunque in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione delle elezioni ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Articolo 12°  
Competenze del Consiglio di Amministrazione

- La funzione di amministratore è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'esecuzione del mandato.
- Il mandato deve essere esercitato personalmente dall'eletto e non può essere delegato.
- Il Consiglio è l'unico organo di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo della Comunità Agraria di Trimezzo di Cittareale.
- La competenza del Consiglio è relativa a tutti gli atti dell'Amministrazione che non siano riservati dalla legge o dal presente statuto al Presidente.

Articolo 13°  
Funzionamento

- I nuovi eletti entrano in carica il giorno della prima convocazione che comunque non può avvenire che entro 20 giorni da quello delle elezioni, su convocazione del Presidente uscente e, quando lo richieda, per iscritto almeno da due consiglieri, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
- Il Consiglio non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati.
- Le sedute di Consiglio sono pubbliche, hanno diritto di parola però solo i consiglieri.
- Per l'espletamento del proprio mandato i Consiglieri hanno diritto di ottenere dal Presidente e dal Segretario tutte le notizie e le informazioni in loro possesso.
- Nella sua prima riunione il nuovo Consiglio di amministrazione eleggerà tra i suoi membri e le cariche interne.

Articolo 14°  
Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Ente.  
Svolge le seguenti funzioni:

- rappresenta legalmente l'Ente.
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e sovrintende al funzionamento dell'Amministrazione.
- Rappresenta, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, l'Ente nei procedimenti giurisdizionali ed amministrativi, sia come attore sia come convenuto;
- Nomina, sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione, i rappresentanti dell'Ente presso altre istituzioni sia pubbliche che private;
- Nomina, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Segretario dell'Ente ed eventuali collaboratori;
- Dà esecuzione ai provvedimenti adottati dal Consiglio di Amministrazione;
- Nomina il Vice/Presidente del Consiglio di Amministrazione.

**CAPO III : ELEZIONI**

Articolo 15°  
Norme Elettorali

Il sistema elettorale utilizzato dalla presente Comunità Agraria fa riferimento alla normativa vigente, come previsto dalla Legge n. 81 del 25 marzo 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, quali la Legge n° 265 del 03/08/1999 ed altre.

Articolo 16°  
Elettorato Attivo

Sono elettori i cittadini residenti nella frazione di Trimezzo, ed iscritti nelle liste elettorali del comune di Cittareale (RI) alla data del decreto di fissazione delle elezioni.

- Con la lista deve essere presentato il programma amministrativo da affiggere nelle pubbliche vie della frazione di Roccasalli di Accumoli ed all'Albo Pretorio del Comune di Accumoli.
- 5 Nella scheda è indicato, a fianco del contrassegno, il candidato alla carica di Presidente.
  - 6 Ciascun elettore ha diritto di votare per il candidato alla carica di Presidente, segnando il relativo contrassegno; può altresì esprimere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere compreso nella lista collegata al candidato alla carica di Presidente, scrivendo il cognome ed il nome nella apposita riga stampata sotto il medesimo contrassegno.
  - 7 È proclamato Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, da effettuare la domenica successiva. In caso di ulteriore parità viene eletto il più anziano di età.
  - 8 A ciascuna lista di candidati alla carica di Consigliere si intendono attribuiti tanti voti quanti sono i voti conseguiti dal candidato alla carica di Presidente ad essa collegato.
  - 9 Alla lista collegata al candidato alla carica di Presidente che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti due terzi dei seggi assegnati al consiglio, secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali. A parità di voti, sono eletti i candidati che precedono nell'ordine della lista. Il terzo dei seggi viene attribuito al primo candidato alla carica di Presidente non eletto.
  - 10 Nel caso in cui sia presentata una sola lista, ad essa vengono attribuiti tutti i seggi disponibili.
  - 11 Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano alle prime elezioni effettuate dopo l'entrata in vigore del presente statuto.
  - 12 Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni in materia di elezioni dei Consigli Comunali per i Comuni con popolazioni fino a 15.000 abitanti.

#### Articolo 20°

##### Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

- 1 Nel Consiglio di Amministrazione il seggio che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuita al candidato che nella lista medesima segue immediatamente l'ultimo degli eletti.
- 2 Nel caso di sospensione di un consigliere ai sensi delle vigenti disposizioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

#### Articolo 21°

##### Mozione di sfiducia

- 1 Il voto contrario del consiglio di amministrazione ad una proposta del Presidente non comporta le dimissioni dello stesso.
- 2 Il Presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due consiglieri e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre i trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti in materia.

#### Articolo 22°

##### Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente

- 1 In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente si procede allo scioglimento del consiglio.
- 2 Il Consiglio rimane in carica sino alle elezioni del nuovo Presidente. Sino alle predette elezioni le funzioni di Presidente sono svolte dal Vice/Presidente.
- 3 Il Vice/Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento temporaneo o sospensione dell'esercizio delle funzioni.
- 4 Le dimissioni presentate dal Presidente diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1 trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio.
- 5 Lo scioglimento del Consiglio Direttivo determina in ogni caso la decadenza del Presidente.

## CAPO II

### Controllo sugli organi

#### Articolo 141

#### *Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali*

1. I consigli comunali e provinciali vengono sciolti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
  - a) quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
  - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
    - 1) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del sindaco o del presidente della provincia;
    - 2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
    - 3) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
    - 4) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio;
  - c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
2. Nella ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, l'organo regionale di controllo nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla giunta, l'organo regionale di controllo assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente. Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto che inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio.
3. Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera b) del comma 1, con il decreto di scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso.
4. Il rinnovo del consiglio nelle ipotesi di scioglimento deve coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
6. Al decreto di scioglimento è allegata la relazione del Ministro contenente i motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di scioglimento è data immediata comunicazione al Parlamento. Il decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.